



COMUNE DI STINTINO

Tel. 079/523053

Fax 079/523628

C.A.P. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)

Cod. Fisc. 01391300900

ORDINANZA N°4 /2013

ELIMINAZIONE DI ROVI, STERPAGLIE, MATERIALE SECCO DI QUALSIASI NATURA ED ALTRI RIFIUTI, DAI TERRENI CONFINANTI CON INSEDIAMENTI ABITATIVI, PRODUTTIVI, STRADE COMUNALI E VICINALI.

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di precarietà del transito nelle strade vicinali, nell'agro, nell'immediata periferia del Centro abitato e nelle lottizzazioni, derivante dalla presenza di erbacce, stoppie, rovi, fieno e di siepi invasive sui muri di cinta e sui marciapiedi prospicienti le strade stesse;

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di mettere in atto ogni possibile intervento per arginare il pericolo, salvaguardare la pubblica incolumità, prevenire gli incendi, rendere più agevole il transito, di persone, animali, mezzi soccorso ed automezzi;

VISTA la legge 21.11.2000, n°.353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTE le Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con deliberazione della Giunta Regionale n°16/20 del 9 Aprile 2013;

RITENUTO di dover intervenire per eliminare le situazioni di pericolo di cui sopra; ravvisati i motivi di urgenza al fine di prevenire problemi di sicurezza pubblica;

VISTO l'Art.54 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

A tutti i Proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di mettere in atto entro il 15 Giugno prossimo le azioni necessarie per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi:

- a) di pulire da rovi, sterpaglie, materiali secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, le aree limitrofe a strade pubbliche lungo tutto il perimetro di proprietà per un a fascia di almeno tre metri,
tale fascia di protezione deve essere comunque anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;
- b) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre mt. di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

c) i proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture erbacee annuali, contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno tre metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;

d) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

E' fatto obbligo ai proprietari o gestori di distributori e depositi di carburante, di legname, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, di realizzare introno ai suddetti depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile.

E' fatto obbligo agli Amministratori responsabili dei Condomini e dei Villaggi , di vigilare affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.

I Vigili Urbani, la Compagnia Barracellare, e la Forza Pubblica sono incaricati di vigilare e riferire sull'esecuzione della presente ordinanza al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni oltreché di tutte le Leggi e Regolamenti in materi di incendi nei boschi e nelle campagne, e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.

Stintino 07 Giugno 2013



Il Sindaco

Antonio Diana